

Reg. Ord. n. 887 del 01/12/2010
Prot. N. del



Corpo Polizia Municipale



CITTA' DI ALESSANDRIA

ORDINANZA PERMANENTE

Oggetto: Disciplina della circolazione in presenza di precipitazioni nevose in atto e nei cinque giorni successivi al termine delle stesse. Obbligo per i veicoli di circolare muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli da installare tempestivamente secondo le necessità del fondo stradale.

IL DIRETTORE

Premesso che la L. 120 del 29/07/2010, art. 1, c. 1, ha introdotto la modifica dell' art. 6 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 consentendo espressamente agli enti proprietari delle strade di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

Constatato che durante le nevicate degli anni precedenti si sono avuti gravissimi problemi viabili sulle strade di competenza comunale dovuti quasi esclusivamente a veicoli privi di pneumatici da neve e/o sistemi antisdrucchiolevoli i quali, impossibilitati a procedere, impedivano il transito anche ai veicoli correttamente equipaggiati per le avverse condizioni meteorologiche;

Ritenuto di dover tutelare la sicurezza della circolazione stradale e garantire lo scorrimento anche in situazioni meteorologiche avverse nonché il regolare funzionamento dei servizi pubblici espletati con veicoli a motore;

Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Vista la L. 241/90;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

ORDINA

Che, a far data dal 1 dicembre 2010, su tutte le strade di proprietà comunale, dall'inizio di ciascuna precipitazione a carattere nevoso e fino a cinque giorni dopo il termine della stessa, è consentita la circolazione ai veicoli a motore muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure che abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli da installarsi tempestivamente secondo le necessità determinate dalle condizioni del fondo stradale.

In esecuzione a quanto sopra, si dispone l'apposizione sulla viabilità di competenza comunale, della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione conforme alla figura II 87, art. 122 Allegati al Titolo II del regolamento predetto, integrata da pannello esplicativo circa le modalità in ordine di tempo e luogo di vigenza del presente provvedimento.

Si autorizza l'A.T.M. Spa all'esecuzione dei lavori. Il personale in servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente CdS è incaricato della vigilanza per la puntuale osservanza della presente ordinanza. Il presente provvedimento avrà adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria nonché nei consueti modi di diffusione.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, c. 1, lett. A) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i..

A norma dell'art. 3, c. 4. L. 241/90, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1030/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR del Piemonte o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. 285/92, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero della Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Il Direttore Dipartimento
Polizia Locale e Sicurezza
Dr. PierGiuseppe Rossi

ROSSI PIER GIUSEPPE, ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell'art. 24 del D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i in data 01/12/2010